



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. [REDACTED] ha pronunciato all'udienza del 27.9.2018 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 17919/2017 R.G. tra

[REDACTED], rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Viola come da mandato in atti

RICORRENTE

E

INPS in proprio e quale mandatario della **SCCI** rapp.to e difeso dall' [REDACTED]

RESISTENTE

NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.7.2017, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato estratti di ruolo relativi alle 2 cartelle di pagamento nn. 071-2006-0280688384 000 presuntivamente notificata il 18/12/2006 nonché n. 071-2007-0230298543 000 presuntivamente notificata il 25/01/2008 tutte per contributi Ivs relativi agli anni 2006 e 2007.

Assume parte ricorrente l'illegittimità delle cartelle per omessa notifica e in ogni caso eccepisce, nella denegata ipotesi di prova della regolare notifica delle cartelle, la prescrizione del diritto trattandosi di contributi relativi ad anni risalenti per i quali opera la prescrizione quinquennale ex art. 3 commi 9 e 10 legge 335/95 a far data dall'ultimo atto interruttivo.

Ha chiesto pertanto che venga dichiarata l'inesistenza dei crediti. Vinte le spese.

Si sono costituiti l'INPS e l'Agenzia Entrate Riscossione chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e in ogni caso l'infondatezza della domanda.

All'odierna udienza la causa viene decisa, all'esito della camera di consiglio, mediante lettura pubblica del dispositivo e della motivazione.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.



Preliminarmente il giudicante dà atto che risulta irrualmente depositata in via telematica in data 26.9.2018 ore 22.44 (pertanto da considerarsi depositata in data odierna) una “nota di deposito” con allegata documentazione . Trattasi di documenti oltre che tardivamente prodotti nemmeno espressamente menzionati nel verbale di causa, introdotti surrettiziamente nel fascicolo processuale ed evidentemente sottratti alla regola del contraddittorio. E’ infatti praticamente impossibile per le controparti esaminare documenti che vengono depositati il giorno prima (oltre le 21) fuori dall’orario di cancelleria e che quest’ultima ha potuto “lavorare” e trasmettere quindi al fascicolo processuale telematico solo nella odierna mattinata durante la trattazione dell’udienza.

Ne consegue che tali documenti non sono utilizzabili in ogni caso ai fini della decisione a prescindere da ogni rilievo circa la loro rilevanza processuale ai fini della decisione.

Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere accolta in relazione all’eccezione di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle , trattandosi di questione assorbente, pur se logicamente subordinata, rispetto a quella della validità delle singole notifiche delle cartelle di pagamento , tutte in ogni caso ben antecedenti il quinquennio anteriore all’ultimo atto interruttivo della prescrizione da individuarsi nella costituzione dell’Ente creditore (25.1.2018).

Nella specie deve ritenersi legittimata la parte istante a far valere la pretesa alla declaratoria di estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle.

La disciplina normativa invocata dall’INPS a sostegno dell’improponibilità (art. 1 commi 537-546 dlg.vo 159-2015) ha valenza esclusivamente nell’ambito amministrativo e non è tale comunque da precludere la verifica della maturata prescrizione.

L’azione in quanto diretta ad accertare l’intervenuta prescrizione dei crediti, ove ritualmente notificate le cartelle esattoriali e/o avvisi di addebito, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito.

In proposito ritiene il giudicante, relativamente all’interesse ad agire riguardo all’accertamento negativo della esistenza di un debito previdenziale risultante da cartella esattoriale, attraverso l’impugnativa dell’estratto ruolo, di aderire all’orientamento espresso dalla sentenza Cass. Sezioni unite 2.10.2015 n. 19704 .

L’istante, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, ha un interesse ad agire in giudizio per l’accertamento negativo del suo credito pur in assenza di qualsivoglia atto ed iniziativa da parte del concessionario (oggi Agenzia delle Entrate subentrata ad Equitalia) che, invero, non risulta abbia promosso alcuna azione esecutiva dopo la emissione e notifica delle cartelle esattoriali.



Orbene con riferimento alla questione della prescrizione dei contributi rileva il giudice che è intervenuta la Suprema Corte (Sezioni Unite 23397 del 17.11.2016) la quale ha affermato i seguenti principi

"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)";

"è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

Orbene in adesione all'orientamento della Corte deve affermarsi la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall' INPS (cfr. art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995) dal momento che in ogni caso la prescrizione quinquennale è maturata risultando l'ultima (presunta) notifica delle cartelle avvenuta il 25.1.2008 ovvero oltre 5 anni prima del deposito della memoria INPS , ultimo atto interruttivo .

Invero alcuna prova fornisce il concessionario circa la notifica di atti di esecuzione (pignoramenti, iscrizione di fermo , etc.).



Sussistono motivi di legge per la compensazione integrale delle spese di lite sia in ragione del fatto che la questione della prescrizione è stata risolta dalle Sezioni Unite (cfr sentenza del 17.11.2016) in epoca di poco anteriore all'introduzione del giudizio (giugno 2017) sia in ragione della tuttora controversa questione dell'ammissibilità dell'estratto di ruolo . In particolare se è vero che la decisione della Cassazione a Sezioni Unite 6.10.2015 n. 19704 ha stabilito, con riferimento al processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo permangono contrasti giurisprudenziali sia in ordine all'applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, con riferimento al processo civile ordinario, sia con riferimento all'ipotesi in cui la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata (in tema Cass.20618/2016 ; contra Cass. 10809/2017 secondo cui il giudice ha l'obbligo di verificare la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti previdenziali di cui alle cartelle oggetto di opposizione precisamente n. 071-2006-0280688384 000 e n. 071-2007-0230298543 000; compensa le spese di giudizio tra le parti.

Napoli, 27.9.2018

Il Giudice del Lavoro

()

